



STUDIO  
BISCOZZI NOBILI  
legale - tributario

# **ODCEC TEMPIO PAUSANIA**

Definizione agevolata  
dei carichi affidati  
agli Agenti della riscossione

Avv. Gianluca Boccalatte  
Olbia, 17 marzo 2017

## Normativa e prassi di riferimento (1/2)

- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 - *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili* (articoli 1, 3, 6 e 6-bis)
  - Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E dell'8 marzo 2017 – *Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – Art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 – Chiarimenti*
- ➔ la Circolare è riferita ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'Agenzia delle entrate

## Normativa e prassi di riferimento (2/2)

- Risposte dell'Agencia delle Entrate a Telefisco 2017 (nn. 42 – 45)
- Vari chiarimenti di Equitalia

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (1/10)

### ***Il nuovo assetto della riscossione***

➤ **a decorrere dall'1 luglio 2017:**

- le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.A., che svolge funzioni diverse dalla riscossione; le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (2/10)

### *Il nuovo assetto della riscossione (segue)*

→ Equitalia Giustizia S.p.A., istituita nel 2008, è il gestore del FUG - Fondo Unico di Giustizia, dove confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. Effettua le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi, gestisce provvisoriamente i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati. Le somme sono destinate al ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali ed al bilancio dello Stato

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (3/10)

### ***Il nuovo assetto della riscossione (segue)***

- l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle entrate, che lo svolge attraverso un ente strumentale, avente natura di ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze
- i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione, si intendono riferiti, in quanto compatibili, a Agenzia delle entrate-Riscossione

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (4/10)

### ***Il nuovo assetto della riscossione (segue)***

- l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle entrate, che lo svolge attraverso un ente strumentale, avente natura di ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze
- i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione, si intendono riferiti, in quanto compatibili, a Agenzia delle entrate-Riscossione

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (5/10)

### *Il nuovo assetto della riscossione (segue)*

#### - Agenzia delle entrate-Riscossione:

- subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia
- assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (6/10)

### *Elementi di ulteriore interesse contenuti nella norma che sopprime Equitalia*

#### ➤ dichiarazioni di principio

- la prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione
- nel rapporto con i contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (7/10)

### ***Elementi di ulteriore interesse contenuti nella norma che sopprime Equitalia (segue)***

- l'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli obiettivi e garantendo la massima trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (8/10)

### ***Elementi di ulteriore interesse contenuti nella norma che sopprime Equitalia (segue)***

- il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione tra di essi vigente, per individuare:
- le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo
  - gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale, nonché gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (9/10)

### ***Elementi di ulteriore interesse contenuti nella norma che sopprime Equitalia***

- le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti
- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario

## Soppressione di Equitalia e potenziamento della riscossione (Artt. 1 e 3 del D.L. n. 193/2016) (10/10)

### *Potenziamento della riscossione*

#### ➤ a decorrere dall'1 luglio 2017:

- l'Agenzia delle entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale
- l'Agenzia delle entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità
- Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata, per i propri compiti di istituto, (i) ad accedere alle banche dati cui ha accesso l'Agenzia delle entrate e (ii) ad accedere direttamente, in via telematica, alle banche dati dell'INPS

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (1/43)

### *Elementi caratterizzanti l'istituto*

- Estinzione del debito relativo a carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere:
  - (i) le sanzioni
  - (ii) gli interessi di mora
    - ➔ decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e dall'accertamento esecutivo, l'Agente della riscossione applica sulle somme iscritte a ruolo o incluse nell'accertamento, a partire dalla data di notifica della cartella o dell'accertamento e fino alla data di riscossione, gli interessi di mora

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (2/43)

### *Elementi caratterizzanti l'istituto (segue)*

- gli interessi di mora spettano all'Ente creditore; il loro tasso viene determinato periodicamente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate: a partire dal 15 maggio 2016, gli interessi di mora sono dovuti nella misura del 4,13% (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2016, n. 60535); precedentemente il tasso era fissato al 4,88% (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 4 aprile 2015, n. 59743)

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (3/43)

### *Elementi caratterizzanti l'istituto (segue)*

→ a partire dai ruoli consegnati o dai carichi affidati dal 13 luglio 2011, su sanzioni e interessi non maturano più gli interessi di mora

(iii) le sanzioni e le somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali

→ la definizione agevolata comporta quindi il pagamento:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (4/43)

### ***Elementi caratterizzanti l'istituto (segue)***

- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (attualmente, l'importo dell'aggio è pari al 6% delle somme iscritte a ruolo, ridotto al 3% se gli importi vengono onorati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento; invece, nel sistema degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito INPS, gli aggi sono dovuti per l'intero se il debitore non paga le somme entro il termine previsto)

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (5/43)

### ***Elementi caratterizzanti l'istituto (segue)***

- la facoltà di definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016
- ➔ la normativa prevede, quale condizione per essere ammessi al beneficio, che "rispetto ai piani in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1<sup>o</sup> ottobre al 31 dicembre 2016", ma non specifica se l'adempimento debba essere stato tempestivo o possa essere anche successivo e, in questo ultimo caso, quale sia il termine entro il quale la condizione deve essere rispettata; secondo Equitalia il pagamento può anche essere successivo alla scadenza, purché sia effettuato entro il 31 marzo 2017

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (6/43)

### *Elementi caratterizzanti l'istituto (segue)*

- **nel caso di debitori che hanno già pagato parzialmente:**
  - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento
  - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (7/43)

### ***Ambito oggettivo***

- **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016:**
  - ➔ in sede di conversione le parole "affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016" sono state sostituite alle precedenti "inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015"
  - ➔ Circolare 2/E: i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'Agenda delle entrate definibili sono quelli
    - iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
    - affidati ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di avviso di accertamento c.d. esecutivo
- la definizione agevolata prevista può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato: il debitore quindi può definire singolarmente ciascuno dei carichi iscritti a ruolo, senza essere obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (8/43)

### ***Ambito oggettivo (segue)***

#### **→ nozione di “carico”**

- Circolare 2/E: per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo (ordinariamente riferita al singolo procedimento di controllo concluso dall'Ufficio con un atto impositivo, di liquidazione, di riscossione), composta normalmente da più “articoli di ruolo”, con la conseguenza che non è possibile definire parzialmente la “partita” (per i carichi affidati sulla base di avvisi di accertamento esecutivo valgono gli stessi principi riferiti alla riscossione mediante ruolo, in quanto, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, le norme relative al ruolo e alla cartella di pagamento sono estese, quando non diversamente previsto, alla riscossione coattiva da accertamento esecutivo)

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (9/43)

### **Ambito oggettivo** (segue)

→ momento perfezionativo dell'affidamento

la normativa di riferimento prevede:

- per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (di concerto con il Ragioniere generale dello Stato) del 30 giugno 2011, n. 99696, stabilisce che l'"affidamento formale" della riscossione in carico all'Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico
- con riguardo ai carichi iscritti a ruolo, il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 distingue tra la materiale trasmissione degli stessi per via telematica dall'Ente creditore-Agenzia delle entrate all'Agente della riscossione e la "consegna" formale, specificando che la consegna si intende formalmente avvenuta soltanto a decorrere dalle date prefissate a livello di normativa secondaria, ossia: (i) il giorno 25 del mese, per i ruoli trasmessi tra il giorno 1 e il giorno 15 dello stesso mese; (ii) il giorno 10 del mese successivo, per quelli trasmessi tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese di ricevimento

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (10/43)

### ***Ambito oggettivo (segue)***

Circolare 2/E: il D.L. n. 193/2016, utilizzando la formula “carichi affidati”, sembra prescindere sia dall’“affidamento formale” di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 99696 del 2011 per gli accertamenti esecutivi, sia dalla “consegna” formale di cui al D.M. n. 321 del 1999 per quanto riguarda i ruoli; conseguentemente, atteso che il momento della “trasmissione” telematica dei flussi è l’unico elemento previsto sia dalla disciplina dell’accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore-Agenzia delle entrate.

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (11/43)

### ***Ambito oggettivo (segue)***

- **sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:**
  - le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione
  - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (12/43)

### ***Ambito oggettivo (segue)***

→ Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E: sebbene non espressamente annoverati tra i carichi esclusi, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme, infatti, debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea espressamente menzionate

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (13/43)

### ***Ambito oggettivo (segue)***

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti
  - le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
- per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la definizione agevolata è applicabile limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (14/43)

### **Ambito oggettivo (segue)**

➔ **la questione della definibilità dei carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione**

Circolare dell'Agenzia delle Entrate 2/E: definibilità

*“sul punto soccorre il comma 10 dell’art. 6, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata. Tale comma 10 non contempla espressamente tra i carichi esclusi quelli recanti solo somme dovute a titolo di sanzioni. Più precisamente, la lett. e-bis), inserita nel testo del medesimo comma 10 in sede di conversione del decreto- legge. n. 193 del 2016, dispone che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti “le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.*

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (15/43)

### **Ambito oggettivo**

*Da ciò si può desumere che il legislatore ha inteso comprendere nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. In tali ipotesi, per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme di cui alla lett. b) del comma 1 spettanti all'Agente della riscossione. Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all'Agente riscossione, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando entro il 31 marzo 2017 la dichiarazione di adesione all'Agente della riscossione"*

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (16/43)

### *Fase precedente alla presentazione dell'istanza*

- **l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili:**
  - a) presso i propri sportelli
  - b) nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale
  
- **entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata:**
  - la cartella di pagamento;
  - la comunicazione di presa in carico per gli atti di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (17/43)

### *Fase precedente alla presentazione dell'istanza (segue)*

- l'avviso di addebito dell'INPS di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010
- ➔ questa previsione è stata introdotta in sede di conversione del D.L. n. 193/2016 in virtù dell'ampliamento della definizione agevolata ai carichi affidati nel 2016

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (18/43)

### *Istanza del debitore*

- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (19/43)

### ***Istanza del debitore (segue)***

- per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare in ogni sua parte il modulo DA1 disponibile sul sito [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it) e presso tutti gli sportelli di Equitalia
- il debitore che ha le credenziali di accesso (SPID, Agenzia delle entrate, Inps, Carta nazionale dei Servizi) può entrare nell'area riservata, cliccare su "Definizione agevolata" nel menù a sinistra; selezionare le somme che vuoi far rientrare nella domanda di adesione; scegliere il numero di rate e quindi inviare direttamente la domanda

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (20/43)

### ***Istanza del debitore (segue)***

- il debitore che ha le credenziali di accesso può compilare il modulo on line o scaricarlo dal sito; al termine della compilazione sarà necessario stamparlo, firmarlo e presentare l'adesione alla definizione agevolata, nelle seguenti modalità:
  - (i) per posta elettronica alla casella e-mail o pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento unitamente alla copia del documento di identità
  - (ii) presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (21/43)

### ***Istanza del debitore (segue)***

- il debitore deve comunque presentare l'istanza anche se, per effetto dei pagamenti parziali precedenti, computati con le modalità stabilite dal D.L. n. 193/2016, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione
- entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (22/43)

### ***Istanza del debitore (segue)***

➔ prima delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del debitore era fissato al 23 gennaio 2017, ossia novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In ragione del differimento di tale termine, è stato previsto, in sede di conversione del decreto-legge, che il debitore possa integrare entro il 31 marzo 2017 la dichiarazione eventualmente già presentata

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (23/43)

### *Istanza del debitore (segue)*

➤ **a seguito della presentazione dell'istanza:**

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione;
- sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (24/43)

### ***Istanza del debitore (segue)***

- l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

➔ Equitalia: è possibile rinunciare alla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, purché la rinuncia venga presentata entro il 31 marzo 2017

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (25/43)

### *Comunicazione dell'agente della riscossione*

- entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (26/43)

### ***Perfezionamento***

- la definizione si perfeziona col pagamento integrale e tempestivo dell'importo complessivamente dovuto per la definizione agevolata; qualora il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, avesse già integralmente corrisposto quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata, il perfezionamento è determinato dalla presentazione della dichiarazione
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (27/43)

### ***Modalità di pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata***

- in caso di pagamento rateale, il pagamento può avvenire nel numero massimo di cinque rate, purché:
  - nel 2017 sia corrisposto almeno il 70% delle somme dovute per la definizione, in un numero massimo di tre rate, con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre;
  - nel 2018 sia corrisposto il restante 30% in un numero massimo di due rate, con scadenza nei mesi di aprile e settembre.

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (28/43)

### ***Modalità di pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (segue)***

- sulle rate sono dovuti, a decorrere dall'1 agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ossia al tasso del 4,5 per cento annuo (misura stabilita dall'art. 3 del D.M. 21 maggio 2009)
- ai pagamenti dilazionati previsti per il perfezionamento della definizione agevolata non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (normali regole sulla dilazione del pagamento)

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (29/43)

### ***Modalità di pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (segue)***

➔ limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (30/43)

### ***Modalità di pagamento delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata (segue)***

- il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  - a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  - b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione
  - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione
  
- ➔ è esclusa ogni forma di compensazione, posto che le modalità di pagamento non rientrano nel sistema dei versamenti unitari dell'art. 17 del DLgs. 241/97

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (31/43)

### ***Mancato perfezionamento***

- la definizione non produce effetti in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme
  
- effetti del mancato perfezionamento:
  - i versamenti effettuati non determinano l'estinzione del debito residuo e sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico
  - l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero del debito residuo, il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
  - riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (32/43)

### ***Mancato perfezionamento (segue)***

- **interazione tra mancato perfezionamento della definizione e piano di dilazione in essere al momento della presentazione dell'istanza**
  - a) se il debitore non effettua correttamente il pagamento in unica soluzione o della prima rata, la definizione è inefficace e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione, ma il debitore potrà, tuttavia, riprendere - a luglio - i versamenti relativi alla precedente dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, in quanto non oggetto di revoca automatica

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (33/43)

### ***Mancato perfezionamento (segue)***

- b) in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate diverse dalla prima, ugualmente si determinerà l'inefficacia della definizione e il debito non potrà essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'Agente della riscossione; in tal caso però il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione, in quanto la stessa risulterà automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (34/43)

### *Carichi oggetto di giudizio*

- il comma 2 dell'art. 6:
  - prevede che il debitore, nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indichi, fra l'altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
  - non prevede alcuna forma di sospensione del processo né, in generale, alcuna disciplina di raccordo tra i contenziosi pendenti e la definizione agevolata

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (35/43)

### ***Carichi oggetto di giudizio (segue)***

→ Circolare 2/E

- l'impegno a rinunciare al giudizio non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 546 del 1992, di conseguenza:
  - qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia:
    - l'efficace definizione fa cessare integralmente la materia del contendere, la quale, come prevede il comma 3 dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, comporta che "nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate"

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (36/43)

### ***Carichi oggetto di giudizio (segue)***

- anche qualora il debitore irregolarmente abbia omesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, ma provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa, si produce parimenti la causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, sempreché il carico definito abbia ad oggetto l'intero valore in contestazione

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (37/43)

### ***Carichi oggetto di giudizio (segue)***

- qualora il carico affidato all'Agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria, persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite, con riferimento alla sola frazione della pretesa che non è stata definita; secondo l'Agenzia delle entrate è esclusa la possibilità di restituzione nelle ipotesi in cui il giudizio di merito porti a un risultato "migliorativo" rispetto a quello risultante dalla definizione agevolata

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (38/43)

### ***Carichi oggetto di giudizio (segue)***

- qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chieda un rinvio della trattazione della controversia, l'Ufficio di norma non è opportuno che si opponga, salvo che la richiesta risulti dilatoria, come nei seguenti esempi:
  - (i) il carico oggetto della controversia tributaria pendente non rientra tra quelli per i quali è possibile la definizione;

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (39/43)

### ***Carichi oggetto di giudizio (segue)***

(ii) l'udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di adesione e non viene documentata la presentazione;

(iii) la dichiarazione è già stata presentata e l'udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un'unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (40/43)

***Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposte di accordo o del piano del consumatore, procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa***

- nella definizione agevolata sono compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (41/43)

***Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposte di accordo o del piano del consumatore, procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa (segue)***

- nel corso di proposte di accordo o piano del consumatore, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nei provvedimenti giurisdizionali relativi alle suddette procedure
- ➔ per la presentazione dell'istanza è necessario utilizzare lo specifico Modello DA2

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (42/43)

***Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, proposte di accordo o del piano del consumatore, procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa (segue)***

- per i debitori soggetti a procedure concorsuali e nel caso di composizione negoziale della crisi d'impresa, le somme impiegate nella definizione agevolata sono considerate crediti prededucibili

## Definizione agevolata (Art. 6 D.L. n. 193/2016) (43/43)

### *Debitori colpiti dai recenti eventi sismici*

- per i debitori colpiti dai recenti eventi sismici i termini e le scadenze dettati per il procedimento di definizione agevolata sono prorogati di un anno

## Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali (Art. 6-ter D.L. n. 193/2016) (1/1)

- in sede di conversione del D.L. n. 193/2016 è stata prevista la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, demandando ai relativi enti la decisione di introdurre la rottamazione e la relativa disciplina di attuazione
- ambito oggettivo: entrate proprie non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016, dall'ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione
- effetti della definizione agevolata: esclusione delle sanzioni



Associazione Professionale

MILANO

Corso Europa 2

20122 (MI)

Tel. 02 76 36 931

Fax 02 76 01 51 78

[gianluca.boccalatte@slta.it](mailto:gianluca.boccalatte@slta.it)

[www.biscozzinobili.it](http://www.biscozzinobili.it)